

**REGOLAMENTO (CE) N. 218/2001 DELLA COMMISSIONE
del 1º febbraio 2001**

che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel gennaio 2001 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, considerando quanto segue:

Le domande di titoli d'importazione presentate per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 2508/97 riguardano, per taluni prodotti, quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre

pertanto fissare coefficienti di attribuzioni per taluni quantitativi richiesti per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2001 e il 30 giugno 2001 a norma del regolamento (CE) n. 2508/97 sono accettate, per ogni mese d'origine e prodotto dei codici NC figuranti in allegato, per i quantitativi chiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione indicato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 49.